



Repubblica Italiana

In Nome Del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Bari, Sezione Civile Minori, composta dai signori Magistrati

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1) dr. Salvatore Grillo | Presidente rel. |
| 2) dr. Giuseppe Dibisceglia | Consigliere |
| 3) dr. Oronzo Putignano | Consigliere |
| 4) dr. Valerio Vastarella | Comp. Privato |
| 5) dr. Samira Ben Amor | Comp. Privato |

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in secondo grado, avente ad oggetto appello avverso sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità, iscritta sul ruolo generale affari di volontaria giurisdizione al n. 1359 R.G. 2022

TRA

██████████ rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliato in Molfetta nel suo studio

=appellante=

e

██████████ ██████████ in persona del tutore avv. ██████████ ██████████ rappresentata e difesa da sè stesso, ai sensi dell'art. 86 c.p.c.,

██████████
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari

=appellati=



Con sentenza n. 40/2022, depositata il 28/6/2022, il Tribunale per i Minorenni di Bari ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore [REDACTED] n. a Bisceglie il 10/9/2019, così definendo il procedimento n. 33/2020 Reg. Abb., avviato dal P.M. presso il suddetto Tribunale,¹ all'esito della pronuncia² di quest'ultimo con cui [REDACTED] e [REDACTED] già sospesi dalla responsabilità genitoriale sulla predetta minore,³ ne erano stati definitivamente dichiarati decaduti.

Con la sentenza appellata, il Tribunale per i Minorenni ripercorre l'iter attraverso il quale si è giunti all'impugnata pronuncia, richiamando le precedenti statuizioni, da cui emerge che: 1) la pronuncia di sospensione dalla responsabilità genitoriale, nei confronti dei genitori della piccola [REDACTED] aveva trovato come presupposto il quadro di grave pregiudizio in danno della minore, dovuto, da un lato, all'allarmante storia di violenza domestica ascrivibile al padre, [REDACTED] nei confronti della madre, [REDACTED] e, dall'altro, dalla condotta di quest'ultima che, dopo essere stata collocata in data 4/2/2020, a seguito di sua richiesta di protezione, in comunità con la figlia minore, si era allontanata con quest'ultima rendendosi irreperibile, fino a quando non era stata rintracciata dai CC di Molfetta il 18/2/2020; 2) nel corso dell'ulteriore istruttoria, conclusasi con la pronuncia di decadenza, non erano emersi elementi sulla base dei quali ripristinare la responsabilità genitoriale, poiché permaneva una situazione di grave pregiudizio per la minore, di pochi mesi, a causa della condotta pregiudizievole di entrambi i genitori, irrispettosa dei provvedimenti presi a tutela della minore, altalenante e contraddittoria, disfunzionale rispetto alla condizione della minore ed ostativa alla attuazione di possibili percorsi di sostegno: a) quanto al padre, perché (a1) ogni suo comportamento si era posto in contrasto con il divieto di avvicinamento alla [REDACTED] ed alla minore, mai revocato, e perché lo [REDACTED] avrebbe (a2) agevolato l'allontanamento della [REDACTED] avvenuto l'8/2/2020, dalla casa rifugio, unitamente alla bambina, (a3) non sarebbe comparso all'udienza dell'11/2/2020 senza addurre tempestivamente alcuna attendibile giustificazione, (a4) avrebbe reso dichiarazioni reticenti in ordine alle possibilità di rintraccio della [REDACTED] e della bambina, in realtà

¹ Ricorso del 5/6/2020.

² Cfr. decreto n. 2117 cron. del 13-20/5/2020 nell'ambito del procedimento n. 305-19 R.G.V.G.

³ Cfr. decreto n. 1015 cron. del 17/2/2020.



rinvenuta il giorno successivo presso la sua abitazione, (a5) avrebbe preso accordi con la [REDACTED] senza attendere disposizioni del Tribunale, per l'abbandono di quest'ultima della comunità, ivi lasciando la piccola [REDACTED] condotta ritenuta incompatibile con la ventilata volontà di prendere atto dei provvedimenti adottati a tutela della figlia, di collaborare immediatamente con il C.F. e con il S.S. di Molfetta, al fine di avviare la valutazione della propria capacità genitoriale, e di esercitare, in forma protetta, il diritto di visita; b) quanto alla madre, la stessa avrebbe anch'essa tenuto un comportamento altalenante e destabilizzante, rispetto alla possibilità di creare condizioni di vita stabili e sicure per la minore, (b1) dimostrando la sua incapacità di aderire a percorsi di sostegno e di protezione offerti da ben due strutture comunitarie, (b2) allontanandosi reiteratamente dalle dette strutture, ove era stata collocata, una prima volta, rendendosi irreperibile con la minore e, una seconda volta, a fronte di espresso divieto di allontanarsi dalla comunità con la bambina, prima tentando di eludere il divieto (usando persino violenza alle cose e manifestando aggressività nei confronti della educatrice), poi allontanandosi da sola, previo accordo con lo [REDACTED] (b3) preferendo il ricongiungimento con quest'ultimo e così lasciando la piccola [REDACTED] in comunità, nonostante la sua tenera età.⁴

Il quadro probatorio, come sopra delineatosi già nel corso del procedimento concluso con la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale, comprovante le gravi carenze dei genitori della minore – osserva in sentenza il Tribunale – avevano trovato ulteriore conferma nell'attività istruttoria avviata a seguito dell'iniziativa del PM, finalizzata alla declaratoria dello stato di abbandono della piccola [REDACTED] alla luce delle relazioni del Servizio Sociale, del C.F., dell'ascolto della madre e del padre, nonché delle informazioni, rese a verbale, dagli operatori dei predetti Servizi Pubblici.

In particolare, il Tribunale sottolinea le circostanze ritenute di rilievo, ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono della minore,

⁴ Si sottolinea nel decreto del 13/5/2020, come " tali comportamenti siano gravi violazioni dei doveri genitoriali, che si ripercuotono negativamente sul benessere della bambina, la privano anche materialmente della presenza della mamma, che si è sottratta altresì ad ogni percorso di sostegno alla genitorialità, della potenziale vicinanza del padre (qualora si fosse effettivamente sottoposto a seria valutazione della genitorialità) e ne prolungano l'istituzionalizzazione, per il tempo necessario alle conseguenti determinazioni da adottare " .



nonostante gli interventi di supporto pubblico, in sostanza rifiutati da entrambi i genitori.

Quanto al padre, [REDACTED] si sottolineano in sentenza le criticità: sottrattosi alla valutazione del Consultorio Familiare; gravato da precedenti penali per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione; più volte ristretto in carcere; destinatario di denunce da parte della [REDACTED] carenza di consapevolezza degli agiti disfunzionali, verificata in sede di ascolto, durante il quale lo [REDACTED] nega tutto e cerca di presentarsi come genitore capace; ulteriore pesante aggressione commessa dallo [REDACTED] in danno della [REDACTED] avvenuta nel mese di ottobre 2021; ascrivibilità anche allo [REDACTED] dell'abbandono della bambina in comunità, in occasione della fuga della [REDACTED] dalla struttura comunitaria, in data 22/4/2020.

Quanto alla madre della bambina, il Tribunale sottolinea: le fughe dalla struttura comunitaria, nel febbraio 2020, unitamente alla figlia minore, e il 22/4/2020 da sola, con conseguente abbandono di quest'ultima in comunità; il definitivo abbandono della figlia minore nella comunità ove era inserita, nonostante – all'esito di C.T.U. – fosse stato deciso di consentire la ripresa degli incontri madre-figlia e un nuovo ricongiungimento in struttura; il fatto che la donna fosse madre di altri due figli, non affidati a lei e che neanche incontrava. Tutti questi elementi avrebbero confermato come la [REDACTED] fosse incapace di reggere il peso dell'esercizio genitoriale.

Infine, secondo il Tribunale, non era stata riscontrata possibilità né disponibilità di accoglienza della minore da parte di parenti, quale soluzione alternativa allo stato di adottabilità.

Avverso la sentenza ha proposto appello il solo [REDACTED] chiedendo la riforma dell'impugnata pronuncia e, per l'effetto, la revoca dello stato di adottabilità della minore e della decadenza dalla responsabilità genitoriale, nonché del divieto di incontro con la figlia di genitori e parenti e, in ultima analisi, l'affidamento della minore a quello, di questi ultimi, ritenuto più idoneo.

L'appellante si duole dell'impugnata statuizione perché difetterebbe qualsiasi fatto o atto delittuoso, nei confronti della minore e/o



in violazione di provvedimenti, idonei a giustificare la declaratoria di stato di abbandono e di adottabilità della piccola [REDACTED]

Secondo l'appellante, la sentenza sarebbe frutto di pregiudizi nei suoi confronti, avendo omesso il Tribunale di formulare sul suo conto un giudizio prognostico ancorato all'attualità, avendo piuttosto fatto esclusivo riferimento alla madre della minore, ai suoi umori e contraddizioni caratteriali e persino ai suoi genitori.

Al contrario, nell'arco di due anni di istruttoria, lo [REDACTED] – a suo dire – sarebbe stato ascoltato soltanto una volta, sarebbero rimaste immotivatamente inascoltate le sue richieste e sollecitazioni finalizzate ad aver contatti con la figlia e a sottoporsi ad una valutazione in ordine alle proprie capacità genitoriali.

Allo [REDACTED] inoltre, sarebbe stato attribuito un solo fatto, per altro calunnioso, non riguardante i rapporti con la figlia minore, mentre la mancata presenza all'udienza, per la quale era stato convocato (11/2/2020) innanzi al Tribunale e da quest'ultimo valutata negativamente, sarebbe stata adeguatamente giustificata, avendo il deducente subito un incidente stradale, come argomentato non appena possibile, sollecitando allo stesso Tribunale una audizione immediata.

Sotto altro profilo, l'appellante lamenta la mancata valutazione della sua capacità genitoriale, ascrivendone la responsabilità – contrariamente a quanto ritenuto in sentenza – alla psicologa del Consultorio Familiare, non corrispondendo al vero che egli si fosse sottratto alle valutazioni della stessa che, al contrario, avrebbe inutilmente sollecitato unitamente al proprio ascolto.

In sentenza – evidenzia l'appellante – si sottolinea l'esito negativo della convocazione in data 4/2/2020, per essere ascoltato e valutato dalla psicologa del Consultorio. Nella relazione di quest'ultima, si darebbe atto della sua presenza, proprio finalizzata al suddetto adempimento, evidenziandosi tuttavia che in tale occasione lo [REDACTED] si sarebbe “arrabbiato”, consegnando la bambina, come richiesto ingiustificatamente dagli operatori del Consultorio, senza essere esaminato, non certo per sua colpa. Tanto alla luce di fatti raccontati dalla madre della bambina, dalla stessa poi ritrattati, ritenuta dallo [REDACTED] per ciò stesso inattendibile.



L'appellante insiste poi nel ritenere non corretta la rappresentazione dei fatti da parte della psicologa del Consultorio, che non avrebbe dato seguito alle richieste formali con le quali il deducente avrebbe sollecitato inutilmente l'avvio dei colloqui e della valutazione nei suoi confronti.

Inoltre, secondo la difesa dello [REDACTED] il Tribunale avrebbe dato peso ai precedenti penali risalenti a suo carico, del tutto ininfluenti sul rapporto con la figlia minore, mentre all'attualità nulla vi sarebbe di certo, inclusi i fatti, di rilievo penale, addebitatigli dalla [REDACTED] e dalla stessa ritrattati – come già evidenziato del tutto inattendibile – rispetto ai quali erano ancora in corso i giudizi dibattimentali nelle sedi competenti. Pure ininfluente sarebbe l'episodio dell'allontanamento del tutto temporaneo della [REDACTED] dalla comunità, stante la volontà di quest'ultima di ricongiungersi con la figlia minore.

Nessun aspetto positivo, riguardante il profilo soggettivo dello [REDACTED] sarebbe stato ingiustamente valorizzato dal Tribunale, come ad esempio la stessa reazione del padre alla richiesta di consegna della figlia agli operatori del Consultorio, le spese sostenute dallo [REDACTED] per la sistemazione dell'abitazione, ove il nucleo familiare avrebbe potuto collocarsi, le spese sostenute sempre dal padre e, dopo il suo arresto, dalla sorella di quest'ultimo per consentire alla madre della bambina di raggiungere ed incontrare quest'ultima in Torre Santa Sabina. Si sarebbe trattato di aspetti utilizzabili per constatare l'attenzione genitoriale dell'appellante, invece trascurati – secondo quest'ultimo – dal Tribunale.

Infine, [REDACTED] censura la sentenza *de qua* anche in relazione all'esclusa, da parte del primo Giudice, possibilità di affido della minore alla nonna paterna ovvero alla sorella, [REDACTED] quale alternativa all'adozione, ciò sul presupposto dell'assenza di qualsiasi legame affettivo della minore con le predette congiunte.

In realtà – sottolinea l'appellante – l'assenza del suddetto legame sarebbe ascrivibile esclusivamente alle scelte del Tribunale, con lo statuito divieto temporaneo di incontro della bambina con i familiari, quando la prima aveva soltanto quattro mesi di vita. A tale carenza, l'appellante avrebbe cercato di porre rimedio, sollecitando infruttuosamente il Tribunale ad avviare incontri con i familiari.



Inoltre, l'iniziale indisponibilità all'affido della sorella [REDACTED] [REDACTED] valorizzata negativamente dal Tribunale, avrebbe invece dovuto essere correttamente rivalutata come sintomo di responsabilità e correttezza della parente collaterale e avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad approfondire gli accertamenti in ordine all'idoneità della zia, riconvocando l'interessata e, comunque, delegando le opportune indagini al Servizio Sociale.

Il P.G. in sede ⁵ ha espresso parere favorevole ad un approfondimento istruttorio finalizzato a verificare la disponibilità all'affido dei nonni materni, nell'ottica di un recupero delle capacità genitoriali della madre.

La difesa della minore,⁶ in persona del tutore, ha chiesto il rigetto del gravame.

Ciò posto, l'appello, congiuntamente esaminati i motivi di censura, stante la loro intima connessione, non meritano accoglimento.

Come sancito, anche di recente, dal Supremo Collegio, non v'è dubbio che la dichiarazione di adottabilità di un minore costituisca *extrema ratio*, fondata sull'accertamento dell'irreversibile irrecuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della L. n. 183/1984, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, non basati su precisi elementi di fatto.⁷

Il rigore, nella verifica dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità, deriva dal principio, inequivocabilmente espresso dal legislatore, all'art. 1 L. n. 184 cit., secondo il quale il minore ha il prioritario diritto di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità.

Trattasi, tuttavia, di diritto dalla natura non assoluta, ma bilanciabile, che impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado, disponibili a prendersi cura del minore, e delle loro capacità di recupero e

⁵ Cfr. parere formulato telematicamente il 10/8/2022.

⁶ Cfr. comparsa di costituzione e note scritte, depositate telematicamente rispettivamente il 14/11/2022 13/1/2023.

⁷ Cfr. Cass. S. U, n. [35110](#) del 17/11/2021; nello stesso senso, Cass. Sez. 1, n. [4746](#) del 14/02/2022.



cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socio-culturale di riferimento.⁸

Deve poi aggiungersi che il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia d'origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità anche quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le proprie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei minori di poter conseguire una equilibrata crescita psico-fisica.⁹

Ciò posto, ad avviso della Corte, il Tribunale si è pienamente uniformato ai su richiamati principi di diritto, fondando la propria decisione, sullo stato di adottabilità della piccola [REDACTED] sulla base di un quadro probatorio completo e sufficiente per un sereno ed approfondito giudizio, anche alla luce della istruttoria sopravvenuta in sede di gravame.

Invero, va evidenziato che, contrariamente alla tesi difensiva sostenuta dall'appellante, le capacità genitoriali dello [REDACTED] (così come della stessa madre della bambina, [REDACTED]) sono state direttamente e definitivamente valutate a mezzo di C.T.U., nel contraddittorio delle parti e nel corso del procedimento, in sede di reclamo, proposto da entrambi i genitori avverso la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale,¹⁰ reclamo già deciso con esito negativo da questa Corte, con decreto del 14/10/2022, come sottolineato dal difensore e tutore della minore, con la comparsa di costituzione in giudizio, senza smentita alcuna da parte dell'appellante.

Il C.T.U., Prof.ssa [REDACTED] sulla base di valutazioni tecniche che questa Corte, anche nel presente giudizio, condivide pienamente in quanto documentate e corrette, ha così concluso: *“Dalla valutazione delle capacità genitoriali si evince che il Sig. [REDACTED] pur possedendo le capacità di accogliere e comprendere le esigenze primarie (fisiche e alimentari) della minore, e di organizzare e strutturare in maniera materiale il mondo fisico*

⁸ Cfr. Cass. Sez. 1, n. [24717](#) del 14/09/2021.

⁹ Cfr. Cass. Sez. 1, n. [21554](#) del 27/07/2021; n. [17603](#) del 28/06/2019; n. [16357](#) del 21/06/2018.

¹⁰ Cfr. relazione peritale a firma del C.T.U. Prof.ssa [REDACTED] in data 1/9/2022, depositata nell'ambito dei procedimenti riuniti nn. 624/20 e 625/20 R.G., depositata telematicamente dalla difesa della tutela della minore, in data 14/11/2022.



della stessa, mostra significative limitazioni nella capacità di riconoscere e rispondere ai bisogni della minore in modo differenziato ed adatto alle diverse età evolutive. Tali limiti, dovuti in gran parte alle difficoltà emerse in ambito sociale e alla storia affettivo-relazionale con [REDACTED] compromettono le sue capacità genitoriali. Altresì, la sua ambivalenza rispetto ai sentimenti verso la sig.ra [REDACTED] non esclude che, in futuro, egli possa concedere l'ennesima possibilità alla donna, contribuendo a non garantire un contesto relazionalmente stabile per la minore [REDACTED]. Dalle carte processuali, infatti, si rileva che in occasione della fuga della Sig.ra [REDACTED] dalla struttura, egli collaborò a tale condotta, legittimando di fatto l'abbandono della figlia. Riguardo alla Sig.ra [REDACTED] non è stato possibile effettuare colloqui clinici e valutazione psicodiagnostica poiché la stessa non si è mai presentata alle convocazioni della CTU, senza peraltro informare neanche il proprio legale. È tuttavia possibile ricostruire dalle carte del fascicolo un suo profilo personologico, attingendo anche ai risultati della CTU della collega Dott.ssa [REDACTED] nominata consulente con decreto del 24/02/2021, da cui si evince che, nonostante l'assenza di note psicopatologiche, sono presenti tratti di immaturità emotiva, di impulsività e di dipendenza affettiva. Possono manifestarsi tratti di insofferenza nei confronti delle norme sociali e delle convenzioni [...] L'incompiutezza [...] sembra delinearsi come segnale di costanza rispetto agli impegni e le responsabilità. Nella costituzione e gestione di un nucleo familiare, proprio tale aspetto diventa eclatante". Altresì la Sig.ra [REDACTED] non ha colto l'opportunità del supporto psico-educativo e psicoterapeutico ad opera dei servizi del territorio, che di fatto sono stati interrotti e rifiutati. Ciò consente di escludere che la Sig.ra abbia compreso le conseguenze delle sue condotte abbandoniche nei confronti di [REDACTED] nonché dei due figli nati da una precedente relazione (non affidati a lei e che lei non incontra), confermando la mancata assunzione di responsabilità. Tale quadro è indicativo della assoluta inaffidabilità della Sig.ra [REDACTED] e della sua incapacità ad assumersi la responsabilità come genitore di [REDACTED].¹¹

Alla luce delle suddette conclusioni, si appalesano destituite di totale fondamento le doglianze mosse dall'appellante, dovendo escludersi la

¹¹ Cfr. paragrafo relativo alla "Valutazione Conclusiva e Risposte ai Quesiti Peritali" di cui alla relazione di C.T.U. richiamata nella nota precedente.



sua idoneità al ruolo genitoriale per la piccola [REDACTED] quest'ultima già ampiamente provata – come sottolineato dal C.T.U. – dai continui allontanamenti della madre dalla comunità, allontanamenti ai quali (quanto meno per l'episodio del 22/4/2020) non è estraneo lo [REDACTED] come già sottolineato dal Tribunale nell'impugnata sentenza.

Né è seriamente dubitabile che la [REDACTED] madre della piccola [REDACTED] abbia subito le aggressioni e le violenze domestiche da parte dello [REDACTED] riscontrate sia dalle deposizioni degli operatori del C.F. e degli assistenti sociali del S.S.,¹² con i quali la [REDACTED] si era confidata, sia dalle dichiarazioni di quest'ultima,¹³ sia dalle informazioni rese dall'Arma dei C.C. di Molfetta,¹⁴ sia indirettamente dallo stesso [REDACTED] sebbene il medesimo ridimensioni gli episodi di violenza definendoli come semplici "battibecchi",¹⁵ così, per altro, mostrando di non comprendere a sufficienza la gravità dei propri agiti con riflessi pregiudizievoli non solo in danno della compagna ma anche indirettamente della minore, costretta, proprio a causa degli episodi di violenza, a privarsi della vita domestica, accolta nel calore di una famiglia tranquilla ed amorevole, per essere collocata in comunità protetta fin dai primi giorni della propria esistenza in vita.

Il Tribunale, poi, ha correttamente e compiutamente analizzato, escludendole, le alternative allo stato di adottabilità della minore, con particolare riferimento al possibile coinvolgimento di parenti dei genitori, alla luce delle risultanze delle indagini svolte dal Servizio Sociale.

A tal proposito, limitando l'analisi ai soli motivi di doglianza dell'appellante – il quale si sofferma esclusivamente sulla disponibilità offerta da sua madre e da sua sorella, [REDACTED] di cui afferma l'idoneità, non anche sui parenti del ramo materno (sotto tale profilo, pertanto, non colgono nel segno le conclusioni formulate dal P.G. in sede, che invece sembra apprezzare il ruolo esercitabile soltanto dai nonni materni, la cui inidoneità, in difetto di gravame sul punto, deve ritenersi ormai non più in discussione) è sufficiente richiamare ancora una volta il condivisibile parere del C.T.U., prof.ssa [REDACTED] la quale, in merito a possibili

¹² Cfr. le deposizioni rese all'udienza in data 14/7/2020, innanzi al Tribunale per i Minorenni di Bari dalla d.ssa M. Cusmai.

¹³ Cfr. la deposizione di cui al verbale d'udienza richiamato alla nota precedente, nella quale la [REDACTED] dichiara: <Gli episodi di aggressione fisica di [REDACTED] si verificavano. Una volta [REDACTED] si arrabbiò perché non c'era la bambina che stava da mia cognata e stavano i miei figli. Fu qualche schiaffo, ma senza segni>.

¹⁴ Cfr. informativa prot. n. 2399/75-1 del 6/7/2020.

¹⁵ Cfr. la deposizione di cui al verbale d'udienza richiamato alla nota precedente.



soluzioni alternative all'adozione, ha valutato la disponibilità offerta dalla Sig.ra [REDACTED] zia paterna, e dalla Sig.ra [REDACTED] nonna paterna.

A tal proposito, pur apprezzando, con riferimento alle predette, la disponibilità ad occuparsi della minore e la dotazione di sufficienti capacità genitoriali, il C.T.U. ha sottolineato come *<non si può non considerare che, stante la loro disponibilità e capacità, nessuna delle due ha un legame effettivo con la minore, che entrambe non vedono dal Marzo 2020, quando [REDACTED] è stata collocata nella Comunità "Bramasole". Inoltre, l'affidamento presso i familiari del Sig. [REDACTED] non proteggerebbe la minore dal rischio già espresso al punto 2), ossia la probabilità che il Sig. [REDACTED] possa riprendere i contatti con l'ex compagna [REDACTED] esponendo nuovamente la minore ad una genitorialità a rischio.¹⁶ In conclusione, la CTU ritiene che, allo stato attuale, la famiglia [REDACTED] seppur parzialmente idonea per alcuni aspetti emersi dalla CTU, è comunque dissonante rispetto ai bisogni individuali ed evolutivi della minore [REDACTED]. Dal momento che l'interesse di tutti (la sottoscritta, il Giudice, gli avvocati, i genitori naturali) è quello di salvaguardare il benessere della minore, è quindi fondamentale garantirle un contesto di cure e accoglienza a livello affettivo, pedagogico, educativo e relazionale, compensando così alcune lacune che inevitabilmente si sono create in questi primi anni di vita presso la Comunità. La sottoscritta si dichiara pertanto d'accordo con la sentenza n° 40/2022 n° 3640/2022 cron. nel procedimento di abbandono 33/20 Reg. Abb.>.¹⁷*

In altre parole, l'alternativa parentale all'adozione, così come sollecitata dall'appellante, esporrebbe la minore ad un duplice rischio assai elevato, in considerazione della condizione sofferta fin dai primi giorni di vita dalla piccola [REDACTED] da un lato, il rischio connesso all'instaurazione di un nuovo rapporto affettivo, posto che nessun legame è oggettivamente sorto fino ad oggi tra la minore e la nonna o la zia paterna; dall'altro lato, l'ulteriore rischio, ancor più pesante e grave, che, attraverso il rapporto con

¹⁶ Il rischio, al quale il C.T.U. fa riferimento, è espresso al paragrafo 2) della relazione laddove afferma " *Altresì, la sua (dello [REDACTED] n.d.r.) ambivalenza rispetto ai sentimenti verso la sig.ra [REDACTED] non esclude che, in futuro, egli possa concedere l'ennesima possibilità alla donna, contribuendo a non garantire un contesto relazionalmente stabile per la minore [REDACTED]*

¹⁷ Cfr. la relazione C.T.U. e segnatamente il paragrafo relativo alla "Valutazione Conclusiva e Risposte ai Quesiti Peritali", richiamata nella nota precedente.



la nonna paterna ovvero la zia paterna, possa in qualche modo ripristinarsi il contatto deleterio già verificatosi tra la piccola [REDACTED] e i genitori naturali, come già evidenziato, non all'altezza del ruolo genitoriale nei confronti della minore *de qua*.

Pertanto, come afferma il C.T.U., nel caso di specie, lo stato di adottabilità della minore rappresenta di fatto l'unica possibilità di concedere alla bambina una reale opportunità di accoglienza ed inserimento in una famiglia, in grado di riconoscere e garantire i suoi bisogni di crescita specifici e offrirle una struttura familiare stabile dal punto di vista affettivo, organizzativo e psicosociale. *<La letteratura afferma che, nonostante le prime esperienze di attaccamento di [REDACTED] siano state caratterizzate da poca sensibilità e adeguatezza nel rispondere ai propri bisogni, la possibilità di rivivere un legame sostitutivo significativo potrà permetterle di sperimentare l'esistenza di genitori sicuri, responsabili e di introiettare così una rappresentazione di Sé come persona buona e meritevole di amore. L'istituto dell'affidamento prima – e dell'adozione in seguito - potrà avere valenza terapeutica per la minore, consentendole di interiorizzare una nuova esperienza di famiglia, bisogno fondamentale per un adeguato sviluppo affettivo, psicofisico e sociale di bambino>*.¹⁸

Alla luce delle considerazioni che precedono, il gravame va disatteso integralmente.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono il principio di soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante in favore della tutela della minore e per essa, in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato, a favore dell'Erario.

P.Q.M.
la Corte

definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 40/2022, resa dal Tribunale per i Minorenni di Bari in data 28/6/2022, in contraddittorio con [REDACTED] [REDACTED] in persona del tutore, avv. [REDACTED] e del Procuratore Generale della Repubblica, in sede, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione, in favore della minore [REDACTED] in persona del tutore avv. [REDACTED] e per essa, ammessa al patrocinio a

¹⁸ Così conclude il C.T.U. prof.ssa [REDACTED] nella relazione peritale di cui alle note precedenti.



spese dello Stato, in favore dell'Erario, delle spese processuali del presente grado, liquidate per compensi in € 3.200,00, oltre IVA e CPA nella misura di legge.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Minorile Civile della Corte d'Appello, addì 10 febbraio 2023.

Il Presidente est.
Salvatore Grillo

